

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2012, n. 22-4658

Convenzione tra la Regione Piemonte e i CAA per l'affidamento del servizio riguardante le attività di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica, di prelevamento e uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli e di certificazione preventiva delle superfici mediante fotointerpretazione, attraverso l'allineamento al GIS-Approvazione schema convenzione anno 2012.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- A partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni provinciali e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);
- L'elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- L'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- La Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 46-639 del 1/08/2005 le "Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte", con le quali sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;
- L'art. 11, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" autorizza l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul SIAP dell'anagrafe agricola unica e precisa che il corrispettivo per il servizio affidato è fissato con provvedimento della Giunta regionale;
- Le informazioni contenute nell'anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- Con il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" ha definito le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;
- L'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", definisce le modalità di gestione

del fascicolo aziendale e, in particolare, specifica che l'aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto del presidente della Repubblica n. 503/1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999 (D.D. n. 230/DA1100 del 21/12/2007);

- L'art. 14 del D.M. 27/03/2008 stabilisce che i CAA sono tenuti ad operare per conto dei propri utenti acquisendo un apposito mandato scritto.

- Le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati dalla Regione Piemonte e da ARPEA, ciascuna per la propria parte di competenza;

- Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:

- All'art. 7, comma 1, l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;

- All'articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;

- La Legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli" introduce elementi di semplificazione riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli;

- La Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura", prevede in particolare:

- All'articolo 2, comma 3, lettera a), la delega alle Province per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli;

- All'articolo 9, lettera c), il raccordo tra i sistemi informativi ed il collegamento con gli enti locali delegati e l'interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari;

- La D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" ha avviato, con la dichiarazione annuale per l'erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull'anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del relativo fascicolo aziendale;

- L'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" inserisce il comma 3 bis nell'articolo 2 della l.r. 17/99 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell'espletamento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di

Assistenza tecnica in agricoltura (CAA) a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati;

- Le Amministrazioni provinciali hanno sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione Piemonte in merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati, demandando a Regione Piemonte l'eventuale affidamento del servizio ai CAA (D.G.R. n. 63-4885 dell'11 dicembre 2006).

Con D.G.R. n. 43-12636 del 23 novembre 2009 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di convenzione con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento di alcune attività riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli. Tali convenzioni, stipulate con i 9 CAA autorizzati ad operare nel territorio della Regione Piemonte, hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2011.

Con Determinazione dirigenziale n. 1385/DB11.00 del 7 dicembre 2011 è stato approvato il testo dell'integrazione alla convenzione esistente con i CAA per lo svolgimento di un'ulteriore attività relativa alla certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate, inserito nell'ambito di un programma di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Tale integrazione è stata resa possibile dall'applicazione dell'art. 14, secondo comma, della convenzione sopra citata, che prevede che la Regione Piemonte possa riservarsi *“di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore, salve le conseguenti integrazioni del corrispettivo contrattuale”*. Anche questa integrazione ha cessato i suoi effetti il 31 dicembre 2011.

Inoltre, con D.G.R. n. 56-3428 del 13 febbraio 2012, la Giunta regionale ha provveduto a:

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 14/2006, la continuazione dell'attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) fino al 30 aprile 2012, nelle more dell'approvazione della nuova convenzione, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati, con particolare riguardo all'attività del prelevamento e dell'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli, e di non pregiudicare l'erogazione degli aiuti comunitari alle aziende agricole e agroalimentari piemontesi;

2. quantificare provvisoriamente per questo periodo di vacanza della nuova convenzione il compenso con la stessa somma pattuita per l'anno 2011, aggiornata in riferimento all'indice ISTAT (*nel mese di novembre 2011 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha subito una variazione di +3,2 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente*), per complessivi €. 21,03 o.f.e. per fascicolo aziendale, fatte salve eventuali integrazioni del corrispettivo concordate tra le parti in sede di stipula della nuova convenzione, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale;

3. autorizzare la spesa presunta di €. 972.608,00 per la continuazione dell'attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui al punto 2, a cui si provvede con la dotazione finanziaria dell'UPB DB11001 dell'esercizio finanziario 2012.

Dato atto che l'attività affidata ai CAA dalla Regione Piemonte è regolata dallo schema di convenzione approvato con la D.G.R. n. 43-12636 del 23 novembre 2009 ed integrato con D.D. n. 1385/DB 11.00 del 7 dicembre 2011 continua ad avere la necessità di dover essere affidata ai CAA

e regolata ex novo, tenendo anche conto delle novità normative e regolamentari, si rende necessario approvare un nuovo schema di convenzione, che rispetto al precedente è stato aggiornato nelle seguenti parti:

- E' stato aggiunto l'articolo 2 "Definizioni" per maggiore chiarezza;
- L'articolo 3 "Oggetto ed attività" è stato aggiornato secondo le esigenze delle parti definendo in modo preciso le attività oggetto della convenzione: aggiornamento dell'anagrafe agricola unica, prelevamento e uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli e la certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate;
- L'articolo 9 "Controlli" è stato aggiornato definendo con precisione il processo di controllo ed è stato aggiunto che le procedure messe in atto dai CAA possono essere oggetto di verifica e di controllo non solo da parte della Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali, ma anche di ARPEA;
- Articolo 10 "Validità temporale": è stato definito che l'efficacia della convenzione è a far data dal 1 maggio 2012 e scade il 31/12/2012;
- All'articolo 11 "Corrispettivi" sono stati ridefiniti i corrispettivi dovuti per le attività svolte, aggiornandoli rispetto allo scorso anno in riferimento all'indice ISTAT; inoltre è stata ridefinita la percentuale per l'acconto ed il saldo dei corrispettivi;
- L'articolo 17 "Clausola risolutiva espressa" e l'articolo 19 "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" sono stati introdotti ex novo, in seguito alle novità normative introdotte con il DM 27 marzo 2008 per il primo e con la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) per il secondo;
- L'allegato "Penali contrattuali" è stato completamente modificato, secondo le richieste dei CAA stessi che hanno evidenziato l'esigenza di rendere questa parte analoga a quella della convenzione da loro stipulata con ARPEA, per facilitare anche alla Regione Piemonte la modalità di calcolo e di recepimento dei controlli effettuati da ARPEA.

Con il presente provvedimento si tratta, quindi, di approvare lo schema tipo di convenzione, che in allegato fa parte integrante della presente deliberazione, che avrà efficacia a far data dal 1 maggio 2012 e scadenza il 31 dicembre 2012 e che regola i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative alle attività di assegnazione dei buoni carburante agricolo a prezzi agevolati, le attività di gestione di eventuali informazioni integrative supplementari relative alle aziende agricole o ad altri soggetti iscritti nell'anagrafe agricola del Piemonte e le attività di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate tra la Regione Piemonte e i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale.

Con il presente provvedimento si tratta, inoltre, di demandare la stipula dei singoli contratti, da redigersi in conformità con lo schema tipo, e la relativa sottoscrizione al Direttore della Direzione Agricoltura. I contratti da stipulare saranno nove, uno per ogni CAA autorizzato, secondo le disposizioni del DM 27 marzo 2008, ad operare sul territorio della Regione Piemonte e precisamente: CAA Coldiretti, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA Copagri, CAA Liberi Professionisti, CAA CAAGCI, CAA Canapa, CAA UNSIC e CAA UNICAA.

Preso atto che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica, il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli e la certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate, varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, che è possibile definire con esattezza a consuntivo nel 2013, e che quindi tale spesa, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile per l'anno 2012 in €. 2.500.000,00 o.f.i. così ripartita:

- €. 1.500.000,00 o.f.i. quale acconto per il servizio realizzato nel 2012 da corrispondere ai CAA entro il 31/12/2012;
- €. 1.000.000,00 o.f.i. quale saldo per il servizio realizzato nel 2012 da corrispondere ai CAA nel 2013, decurtato delle eventuali penali contrattuali applicate in relazione al numero di irregolarità riscontrate nel procedimento di controllo effettuato dall'amministrazione regionale, o dall'amministrazione provinciale o da ARPEA;

dato atto che alla spesa di €. 2.500.000,00 o.f.i., di cui al punto precedente, si provvede con le seguenti dotazioni finanziarie:

- €. 1.500.000,00 stanziati nelle UPB DB11001 e UPB DB05011 del Bilancio di previsione per l'anno 2012;
- €. 1.000.000,00 con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11001 del Bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

1. Di approvare lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia a far data dal 1 maggio 2012 e scadenza il 31 dicembre 2012, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative alle attività di assegnazione dei buoni carburante agricolo a prezzi agevolati, le attività di gestione di eventuali informazioni integrative supplementari relative alle aziende agricole o ad altri soggetti iscritti nell'anagrafe agricola del Piemonte e le attività di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate tra la Regione Piemonte e i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale;
2. Di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura la stipula e la sottoscrizione dei singoli contratti, da redigersi in conformità con lo schema tipo approvato con la presente deliberazione, con ciascuno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) elencati in premessa;
3. Di dare atto che i CAA, per lo svolgimento del predetto servizio, operano per conto dei propri utenti con un apposito mandato scritto;
4. Di dare mandato al Direttore della Direzione Agricoltura di provvedere con successivi provvedimenti all'assunzione degli impegni di spesa e alle relative liquidazioni in favore dei CAA per il servizio effettuato;
5. Di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura l'eventuale estensione dell'oggetto della convenzione o l'eventuale aggiunta di attività solo ed esclusivamente nel caso di novità normative o sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore;

6. Di stabilire che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica, il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli e la certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate, varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA che è possibile definire con esattezza a consuntivo nel 2013, e che quindi tale spesa, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile per l'anno 2012 in €. 2.500.000,00 o.f.i. così ripartita:

- €. 1.500.000,00 o.f.i. quale acconto per il servizio realizzato nel 2012 da corrispondere ai CAA entro il 31/12/2012;
- €. 1.000.000,00 o.f.i. quale saldo per il servizio realizzato nel 2012 da corrispondere ai CAA nel 2013, decurtato delle eventuali penali contrattuali applicate in relazione al numero di irregolarità riscontrate nel procedimento di controllo effettuato dall'amministrazione regionale, dalle amministrazioni provinciali e da ARPEA;

7. Di dare atto che alla spesa di €. 2.500.000,00 o.f.i., di cui al punto precedente, si provvede con le seguenti dotazioni finanziarie:

- €. 1.500.000,00 stanziati nelle UPB DB11001 e UPB DB05011 del Bilancio di previsione per l'anno 2012;
- €. 1.000.000,00 con gli stanziamenti previsti nell'UPB DB11001 del Bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**SCHEMA TIPO CONVENZIONE
ANNO 2012**

TRA

La Regione Piemonte, (omissis), che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura, _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _____, nel seguito anche C.A.A., - C.F. _____, che interviene al presente atto nella persona del _____, Sig. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA in _____

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 885/2006 del Consiglio del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i., in particolare il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola;
- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),f),g),l),ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura";

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 che stabilisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 che approva il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle florovivaistica;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 "Codice dell'Amministrazione digitale";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., con particolare riferimento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che introduce nuove norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l'obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato;
- la Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
- la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";
- la Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" che all'art. 12 sancisce la trasformazione di OPR-Finpiemonte nell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la Legge regionale 14 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" che all'art. 11, sostituendo l'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006", istituisce l'anagrafe unica del Piemonte;

PREMESSO CHE:

- a) a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni provinciali piemontesi e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)";
- b) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati; tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
- c) il SIGC dello Stato italiano è realizzato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui è parte integrante il SIAP, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- d) la Regione Piemonte insieme all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall'AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
- e) l'articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo Aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate, e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

- f) al fine di disciplinare l'afflusso dei dati nel SIAP la Regione Piemonte d'intesa con l'ARPEA predispone specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati che anche i CAA si impegnano ad adottare e rispettare;
- g) elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- h) l'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- i) la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005 le "Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte", attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;
- j) le informazioni contenute nell'anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni, oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;
- k) con il d.lgs. n. 165/99 e s.m.i. sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola – di seguito in sigla CAA – per l'effettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai colleghi professionali:
 - tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
 - assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
 - interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica;
- l) il DM 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" definisce ulteriormente le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA e le modalità di controllo dei CAA;
- m) l'articolo 13 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, nonché dei soggetti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
- n) le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati da Regione Piemonte e Arpea, ciascuna per la parte di propria competenza;
- o) il DM 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:
 - all'articolo 7, comma 1, l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
 - all'articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole, quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;
- p) la legge regionale 21 novembre 1996, n. 87, introduce elementi di semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli;
- q) la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura", prevede in particolare:
 - all'articolo 2, comma 3, lettera a), la delega alle Province per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli;

- all'articolo 9, lettera c), il raccordo tra i sistemi informativi ed il collegamento con gli enti locali delegati e l'interscambio con altri sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari;
- r) la DGR n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema Informativo Agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" ha avviato, con la dichiarazione annuale per l'erogazione dei buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull'anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e dal relativo fascicolo aziendale;
- s) l'articolo 24 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" inserisce il comma 3 bis nell'articolo 2 della l.r. 17/99 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell'espletamento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati;
- t) le Amministrazioni provinciali hanno sottoscritto il protocollo di intesa con la Regione Piemonte in merito alle procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati, demandando a Regione Piemonte l'eventuale affidamento del servizio ai CAA;
- u) con convenzione rep. n. del le Parti hanno definito i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relative alle attività di assegnazione dei buoni di carburante agricolo a prezzi agevolati e le attività di gestione di eventuali informazioni integrative supplementari relative alle aziende agricole o ad altri soggetti iscritti nell'anagrafe agricola del Piemonte e che tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2011;
- v) con DGR n. 56-3428 del 13 febbraio 2012 è stata autorizzata, ai sensi della L.r. n. 14/2006, art. 28, la continuazione dell'attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) fino al 30 aprile 2012, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati, con particolare riguardo all'attività del prelevamento e dell'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura e l'assistenza agli utenti di motori agricoli;
- w) le Parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Definizioni)

1. **CAA:** Centro autorizzato di Assistenza Agricola - Soggetto riconosciuto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008;
2. **Sedi (strutture) operative:** le sedi, distribuite sul territorio regionale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività. Presso le sedi operative sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali procedurali, nonché i siti ove sono ubicati gli archivi cartacei, se diversi dalle sedi operative stesse.

Articolo 3 (Oggetto ed attività)

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie, di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, delle seguenti attività:
 - A. Acquisizione, conservazione e custodia di informazioni e documentazione integrativa del fascicolo aziendale, riferita ad ogni produttore agricolo o ad altri soggetti iscritti all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, e la relativa immissione nel SIAP, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte.
 - B. Attività interenti gli Utenti motori agricoli:
 - i. Compilazione, raccolta e presentazione agli Uffici Utenti Motori Agricoli delle Province delle dichiarazioni annuali previste dal D.M. 14 dicembre 2001, n. 454;
 - ii. Compilazione delle richieste e ritiro dei titoli per il prelevamento del carburante agricolo a prezzi agevolati;
 - iii. Emissione e stampa dei buoni di carburante agricolo a prezzi agevolati;
 - iv. Presentazione agli Uffici Utenti Motori Agricoli delle Province della documentazione cartacea descrittiva dei procedimenti istruttori svolti, ai fini di attività di vigilanza e controllo.
 - C. Attività di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate.
2. In particolare rientrano tra le attività affidate dalla Regione Piemonte ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), cui gli agricoltori hanno conferito mandato:
 - A. La custodia, l'acquisizione e immissione nel SIAP di informazioni integrative rispetto a quelle già raccolte nel fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo o altro soggetto iscritto all'anagrafe agricola unica del Piemonte;
 - B. La compilazione delle domande di assegnazione di carburante agricolo a prezzi agevolati;
 - C. La verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni e alle domande di assegnazione di carburante agricolo a prezzi agevolati in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - D. La correttezza e congruità dei dati dichiarati nell'ambito della verifica dei quantitativi di buoni carburante emessi e consumati nella campagna precedente.
3. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1 lettera A, che restano di proprietà della Regione Piemonte, devono essere custoditi presso le sedi dei CAA, con le modalità previste dalle Linee guida di gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005, per la custodia dei fascicoli aziendali.
4. Gli atti e la documentazione di cui al comma 1 lettera iii) devono essere trasmessi all'Ufficio Utenti motori agricoli, competente per territorio.
5. L'attuazione della presente convenzione è specificata in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione Piemonte in accordo con le Amministrazioni provinciali, trasmessi al CAA mediante corrispondenza avente valore contrattuale; nei predetti Manuali vengono stabilite, quale condizione per l'esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA deve adottare per l'effettuazione delle attività allo stesso delegate.

6. Nello svolgimento delle attività affidate, il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 885/2006, assicurando:
- La separazione degli incarichi;
 - Le procedure scritte;
 - L'uso di check-list;
 - Gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati, nel rispetto delle vigenti norme e linee guida in ambito della sicurezza delle informazioni.
7. E' esclusa dalla presente convenzione qualsiasi attività di assistenza che il CAA ha la facoltà di svolgere in favore dei produttori nelle fasi di elaborazione e compilazione delle domande o delle dichiarazioni.
8. Il CAA svolge le attività di cui sopra anche tramite società di servizi di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, a condizione che le società di servizi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e 8 del succitato D.M. e che abbiano un capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Qualora il CAA operi tramite le società di servizi, la responsabilità nell'espletamento delle attività permane in capo al CAA.

Articolo 4

(Responsabilità ed obblighi delle parti)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la Regione Piemonte e il CAA si impegnano reciprocamente e rispettivamente:
2. **Il CAA:**
- a) Si impegna a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - b) Si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei manuali procedurali e delle specifiche tecniche ed informatiche e ad assumere nei confronti della Regione Piemonte per sé e per le società di servizi di cui si avvale la responsabilità della corretta esecuzione degli adempimenti affidati;
 - c) Si impegna a comunicare entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed entro 15 giorni da ogni variazione intervenuta (apertura, chiusura, variazione di indirizzo), l'esatta ubicazione delle proprie strutture operative – compresi eventuali archivi distaccati non operativi -, nonché a comunicare i nominativi:
 - Dei responsabili di ciascuna struttura sul territorio regionale,
 - Dei responsabili per i procedimenti,
 - Dei delegati alla firma dei libretti di controllo,
 - Del/i responsabile/i da esso designato/i ad attestare l'esecuzione degli adempimenti, per ciascuna pratica, previsti nella presente convenzione e nei manuali procedurali,e si impegna a trasmettere, per ogni variazione avvenuta, la documentazione relativa al riconoscimento da parte della Regione competente.
 - d) Al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 2, lettera c), del presente articolo, alla Regione può essere trasmessa copia della documentazione predisposta per ARPEA, debitamente integrata con le informazioni specifiche previste dal presente atto; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione;

- e) Si impegna a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare un corretto ed efficiente collegamento telematico con il SIAP;
- f) Si impegna a garantire adeguate procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il SIAP, in linea con gli standard e le regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dall'Unione Europea e dall'AGEA, in qualità di organismo di Coordinamento; si impegna, inoltre, a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dall'ARPEA riguardanti la sicurezza IT;
- g) Dichiaro di aver adottato per sé, per le strutture operative e per le società di servizi di cui si avvale, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati per il perseguimento dei fini tutelati dal D.lgs. 196/2003 e si impegna a garantire per sé, per le strutture operative e per le società di servizi di cui si avvale, la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità;
- h) Si impegna a rendere note ai propri utenti le specifiche procedure previste per la soluzione delle controversie deferibili agli organismi previsti nel D.M. 1 luglio 2002, n. 743 "Camera arbitrale e sportello di conciliazione";
- i) Prende atto che tutti i dati registrati nel SIAP in esecuzione degli impegni di cui alla presente convenzione sono di proprietà della Regione Piemonte, anche per i fini di semplificazione amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- j) Si impegna per sé e per le proprie strutture operative a consentire ai produttori agricoli che hanno conferito loro il mandato di assistenza tecnica, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate al CAA in esecuzione della presente convenzione, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- k) Si impegna a rendere nota ai produttori l'esistenza di un sistema di controlli e delle relative sanzioni a carico dei produttori stessi, anche in applicazione della Legge n. 898/86, nonché le conseguenze civili, amministrative e penali previste dalla normativa delle dichiarazioni non veritiere o erronee, ai sensi del DPR 445/2000, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite.

3. **La Regione Piemonte:**

- a) Si impegna a mettere a disposizione del CAA, mediante il SIAP, tutte le informazioni necessarie detenute dalla Regione Piemonte per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire le fattispecie amministrative delegate con la presente convenzione e con i relativi manuali procedurali;
- b) Si impegna a istituire un tavolo congiunto Regione Piemonte – CAA, con la partecipazione di ARPEA e CSI Piemonte, per la programmazione delle attività inerenti la gestione delle pratiche e il SIAP;
- c) Si impegna ad approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente un calendario delle attività, individuando le rispettive scadenze, che i contraenti si impegnano a rispettare;
- d) Si impegna a non imputare al CAA alcuna responsabilità per gli accertati ritardi e/o errori derivanti da interruzioni e/o disfunzioni del servizio erogato dal sistema stesso.

Articolo 5 **(Mandato)**

1. Le aziende agricole che intendono presentare istanze sui procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte devono essere preventivamente iscritte all'Anagrafe regionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il CAA opera sulla base di un mandato scritto rilasciato in esclusiva dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda agricola, iscritto regolarmente all'anagrafe agricola della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008.
3. Il mandato, conferito con le modalità di cui sopra, deve contenere:
 - gli impegni stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. a), b), c) del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
 - espressamente l'impegno del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale, fino a revoca del mandato;
 - l'incarico di provvedere alla conservazione della documentazione amministrativa cartacea consegnata, fino alla revoca del mandato.
4. Il CAA si obbliga a custodire la documentazione predetta e ad esibirla tempestivamente alla Regione Piemonte o a chi ne abbia legittimazione, qualora ne venga fatta richiesta, senza alcun aggravio di oneri e spese a carico di tali soggetti.
5. Il SIAP, mediante i servizi di controllo incrociato, verifica e impedisce l'affidamento da parte del produttore ad un altro CAA delle medesime attività.
6. Il mandato conferito deve altresì contenere il consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, all'intero trattamento dei dati aziendali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, anche per i fini istituzionali del CAA, ivi compresa la comunicazione e la diffusione dei dati estratti dal SIAP.
7. Il mandato è valido fino alla revoca comunicata per iscritto dal produttore al CAA con le modalità e nei termini indicati nel mandato e in ogni caso con l'invio di raccomandata A/R.
8. In caso di conferimento di nuovo mandato, il CAA mandatario registra a sistema gli estremi della revoca e ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca inviata dal produttore al CAA dismesso.
9. La registrazione a sistema della revoca, a cura del CAA mandatario entrante, consente la successiva registrazione di un nuovo mandato in esclusiva ed obbliga il CAA dismesso al trasferimento del relativo fascicolo.

Decorso 15 giorni dal caricamento a sistema della ricevuta di ritorno della comunicazione di revoca, il fascicolo è automaticamente liberato.

Il nuovo CAA mandatario, dopo l'acquisizione del mandato, deve procedere ad una nuova validazione del fascicolo con l'assunzione delle relative responsabilità.
10. L'unico soggetto ad avere la visibilità del fascicolo aziendale informatico è il CAA entrante che, con l'accettazione del mandato e la validazione del fascicolo, deve anche farsi carico della chiusura di tutti i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riguardo alla correttiva delle anomalie.

Articolo 6

(Procedure e specifiche tecniche)

1. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure e del corretto utilizzo delle informazioni assunte.
2. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo, la Regione Piemonte potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento.
3. In caso di comprovata responsabilità del CAA, quest'ultimo riconosce alla Regione Piemonte la facoltà di risoluzione di diritto del presente rapporto convenzionale, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni a favore della Regione Piemonte.

Articolo 7

(Requisiti dei CAA)

1. I CAA devono ottemperare *in toto* ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Capo II del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008; in particolare le parti convergono che:

- il CAA deve possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli Organismi Pagatori e delle altre Pubbliche Amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- gli operatori del CAA devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione Piemonte su semplice richiesta;
- il CAA deve nominare, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria o scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale; in capo agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori del CAA e delle società di revisione devono sussistere i requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008;
- ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008. In particolare, il CAA deve garantire la disponibilità di locali che, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione. Tali locali devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- il CAA deve garantire strutture operative in grado di assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici, informatici e telematici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA nei manuali procedurali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche;
- nei casi in cui alcune strutture operative del CAA presentino carenze riferibili ai requisiti di cui alla presente convenzione, che non configurino più grave inadempimento, queste verranno segnalate all'ufficio regionale competente alla vigilanza sui CAA e ad ARPEA.

Articolo 8

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli articoli 8 e 13 del D.M. 27 marzo 2008, il personale del CAA (responsabili, operatori e collaboratori anche occasionali) che svolge attività delegate dalla Regione Piemonte, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Il personale, di cui al comma 1, deve ritenersi coinvolto nel conflitto di interessi qualora sia presente anche uno solo dei seguenti rapporti con aziende agricole:
 - a) essere titolare o legale rappresentante di una azienda agricola;
 - b) essere coniuge, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado del titolare/legale rappresentante di azienda agricola;
 - c) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in aziende agricole.
3. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività convenzionata, l'obbligo di segnalare per iscritto tempestivamente e comunque

non oltre 30 giorni alla Regione Piemonte e alle Amministrazioni provinciali e, in ogni caso, periodicamente all'inizio di ogni anno, le situazioni di conflitto di interessi.

4. Il CAA si impegna a far compilare a tutto il personale di cui al comma 1 una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione delle cause che determinano il conflitto di interessi.
5. Le situazioni di conflitto eventualmente emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo e possono, altresì, essere motivo per l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo articolo 12.

Articolo 9

(Controlli)

1. Il processo di controllo ha per oggetto:
 - I. Il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso. Il riferimento per l'effettuazione di tale controllo è la sede operativa;
 - II. Il riscontro di eventuali irregolarità nelle dichiarazioni e nelle richieste di assegnazione di carburanti agricoli agevolati.
2. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica e di controllo da parte della Regione Piemonte, delle Amministrazioni provinciali e dell'ARPEA.
3. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte o dell'Amministrazione provinciale competente o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 13, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.
4. In relazione all'assegnazione di carburanti agricoli agevolati, la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali sottopongono a controllo, così come disposto dalle norme nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le richieste di assegnazione, assicurandosi, anche attraverso verifiche informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la vigente normativa nazionale e regionale. A tal fine, nell'ambito del piano regionale dei controlli, potranno essere impartite dalla Regione Piemonte e dalle Amministrazioni provinciali in modo congiunto, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 10

(Validità temporale)

1. La presente convenzione esplica i suoi effetti dal 1 maggio 2012 e scade il 31 dicembre 2012.
2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 sono validi fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 11

(Corrispettivi)

1. La Regione Piemonte corrisponde al CAA, per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di immissione nel SIAP delle informazioni integrative relative al fascicolo aziendale di ogni produttore agricolo (art. 3, comma 1, lettera A) e delle attività inerenti gli Utenti Motori

Agricoli (art. 3, comma 1, lettera B), un corrispettivo unitario annuale di €. 21,03 oneri fiscali esclusi e corrisponde per lo svolgimento delle attività di certificazione preventiva delle superfici mediante foto interpretazione, attraverso l'allineamento al GIS delle superfici dichiarate (art. 3, comma 1, lettera C), un corrispettivo unitario annuale di €. 12,38 oneri fiscali esclusi, per ciascun fascicolo aziendale aggiornato nell'anno 2012. L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere finalizzato all'avvio di un procedimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il corrispettivo unitario è onnicomprensivo a livello di azienda e remunera, pertanto, tutte le attività di cui alla presente convenzione.

2. In aggiunta alle attività citate nel comma 1, in caso di modifiche normative, la Regione Piemonte, potrà richiedere ai CAA ulteriori servizi; la definizione di tali ulteriori servizi e i relativi corrispettivi saranno concordati con la Direzione Agricoltura, che provvederà alla verifica della disponibilità finanziaria, alla predisposizione e all'approvazione di tutti gli atti necessari.
3. E' espressamente stabilito che nessun compenso oltre a quello corrisposto dalla Regione Piemonte potrà essere richiesto dal CAA agli utenti per le prestazioni e i servizi di cui al comma 1.
4. Ai fini del calcolo dei corrispettivi viene considerata l'annata agraria (dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo). La Regione Piemonte comunica al CAA il numero dei fascicoli aziendali aggiornati e validati, per i quali è stato avviato un procedimento amministrativo, nel periodo di riferimento. I dati presenti nel SIAP saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA; le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati relative al fascicolo aziendale.
5. La definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi complessivi, di cui al comma precedente, è subordinata agli esiti dei controlli di cui all'articolo 9 della presente convenzione e alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 13.
6. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo deve risultare acquisito un mandato di assistenza al CAA, regolarmente sottoscritto dall'azienda. Tale condizione viene verificata al 1 luglio per la corresponsione di un acconto pari al 60 % dell'importo unitario e al 31 dicembre per la corresponsione del saldo pari al restante 40 % dell'importo unitario.
7. In caso di cambiamento nel corso dell'anno del CAA mandatario potranno essere corrisposti corrispettivi di importo inferiore, proporzionale al periodo di tenuta del fascicolo.
8. Il saldo sarà erogato a seguito dell'accertamento della regolarità delle attività affidate con il presente atto, del certificato annuale di conferma e del resoconto previsto al successivo articolo 12. In sede di erogazione del saldo verranno sottratte le penali contrattuali, calcolate secondo le modalità indicate nell'allegato alla presente convenzione "Penali contrattuali", in caso di presenza di irregolarità nei fascicoli aziendali riscontrate durante le operazioni di controllo.
9. L'acconto e il saldo verranno erogati su richiesta del CAA, previa presentazione di relativa fattura e di ogni altra documentazione necessaria alla liquidazione del corrispettivo. Le Parti convengono che il pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
10. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, il CAA dovrà prestare a favore della Regione Piemonte una cauzione pari al 10% dell'importo fatturato a garanzia dell'esatto adempimento delle attività di cui alla presente convenzione. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione o polizza assicurativa, rilasciata da soggetti debitamente autorizzati ed operanti nel territorio italiano. Dalle cauzioni di cui sopra deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, su semplice richiesta della Regione Piemonte, ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione in ogni caso del beneficio della preventiva escussione.
11. La cauzione verrà svincolata solo a seguito del definitivo accertamento della correttezza delle spese erogate sulla base delle attività eseguite dal CAA ai sensi della presente convenzione. In caso di pagamento del corrispettivo dopo il definitivo accertamento della

regolarità e correttezza delle attività di cui alla presente convenzione, il CAA è esonerato dal versamento della cauzione.

Articolo 12 *(Resoconto)*

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare alla Regione Piemonte, alla fine di ogni anno civile, un resoconto delle attività svolte, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento dei propri compiti. Tale obbligo può essere ottemperato presentando copia della rendicontazione fatta per ARPEA, debitamente integrata con le attività oggetto della presente convenzione.
2. Il CAA deve presentare, inoltre, alla Regione Piemonte, a richiesta della stessa, relazioni intermedie sullo stato di svolgimento delle attività affidate.

Articolo 13 *(Responsabilità e penali contrattuali)*

1. Le responsabilità e penali contrattuali di carattere generale di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della presente convenzione.
2. Il CAA risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e della legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. Per i procedimenti di controllo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei commi successivi, si fa riferimento a quanto contenuto nell'articolo 9 della presente convenzione e si stabiliscono i seguenti presupposti:
 - a) Il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa periferica;
 - b) Il procedimento di controllo può essere messo in atto dalla Regione Piemonte, dalle Amministrazioni provinciali e dall'ARPEA; eventuali altre irregolarità riscontrate saranno comunicate secondo competenza;
 - c) Il procedimento di controllo può avere per oggetto il riscontro di irregolarità nella gestione del fascicolo aziendale e nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli a prezzo agevolato e di verifica dei consumi.
4. L'eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è rapportata a ciascun procedimento di controllo.
5. Le penali contrattuali da applicare sono proporzionali al numero delle irregolarità riscontrate nel corso del procedimento di controllo, secondo quanto riportato nell'allegato "Penali contrattuali", che fa parte integrante della presente convenzione.
6. Le contestazioni al CAA delle irregolarità in ordine alla legittimità e regolarità dell'attività, di cui ai manuali procedurali, devono essere accompagnate, nei casi sanabili, dalla diffida ad adempiere entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della diffida. Trascorso inutilmente tale termine, si applicheranno le penali previste nell'allegato "Penali contrattuali".
7. Nel caso di incidenza delle irregolarità superiore al 10% rispetto al totale degli elementi controllati, come stabilito dall'allegato "Penali contrattuali", si attivano le procedure per la valutazione della sospensione dell'attività di cui alla presente convenzione (in riferimento alla singola sede operativa). Rimane impregiudicata l'applicazione della penale contrattuale comprensiva di maggiorazione nel caso vi sia reiterazione dell'incidenza delle irregolarità sulla singola sede operativa superiore al 3% per due anni consecutivi.
8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di ritardo per cause addebitabili al CAA nello svolgimento delle attività concordate secondo le scadenze stabilite, la Regione Piemonte applicherà, a partire dal giorno successivo alla scadenza

fissata, esclusi i giorni festivi, una penale giornaliera pari al 5% dell'importo unitario pattuito, per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. Allo scadere del periodo dei 10 giorni non sarà dovuto alcun corrispettivo, salvo diversa comunicazione.

9. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, qualora la Regione Piemonte sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la stessa provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'art. 18, prestata dal CAA stesso, nonché sui compensi eventualmente maturati, fino a concorrenza dell'onere sopportato, anche mediante escussione della cauzione di esatto adempimento, di cui all'art. 11, comma 8, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi. In questo caso la Regione Piemonte si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso, nonché all'Amministrazione ogni utile difesa.
10. Qualora al CAA venga, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della presente convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione Piemonte, dalle Amministrazioni provinciali o dall'ARPEA ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA. Qualora venga comunicato alla Regione Piemonte l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la stessa si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, la Regione Piemonte emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
11. La sospensione del riconoscimento del CAA, ai sensi della normativa vigente, comporta l'interruzione dell'esecuzione dei rapporti contrattuali.
12. La Regione Piemonte non sarà chiamata a rispondere per gli eventuali danni, diretti o indiretti, che il CAA dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento in tutto o in parte dei propri obblighi.

Articolo 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Sarà consentito l'accesso ai dati esclusivamente ai soggetti incaricati di svolgere attività inerenti la gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
3. L'autorizzazione da parte del CAA ai propri dipendenti ad accreditarsi per l'uso dei servizi on-line, comunicata al dipendente stesso in forma scritta, costituisce, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196/2003, atto di nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati per le attività oggetto di convenzione. A tal fine, allo stesso dipendente dovrà essere comunicato che nello svolgimento delle proprie funzioni di incaricato del trattamento di dati personali questi dovrà:
 - procedere al trattamento dei dati personali in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono affidate;
 - ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché delle misure minime previste dagli artt. 34 e 35 di tale decreto;
 - realizzare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che persone diverse dagli incaricati del trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati;

- informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai fini del D.lgs. n. 196/2003 (es. richieste del Garante, esito di ispezioni di autorità competente, ecc.), anche ai fini di altre ulteriori istruzioni rese necessarie dai particolari casi sopravvenuti.
4. Con la firma della convenzione, il CAA assume la responsabilità dei dati presenti nel SIAP, a condizione che riguardino soggetti per i quali sussista la competenza del CAA medesimo.

Articolo 15

(Modifiche)

1. La Regione Piemonte, d'intesa con le Amministrazioni provinciali e con l'ARPEA, si riserva di modificare i manuali procedurali, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, tesi a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. La Regione Piemonte si riserva, inoltre, di estendere, previo accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore, salve le conseguenti integrazioni del corrispettivo contrattuale.

Articolo 16

(Recesso unilaterale e risoluzione)

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione.
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima dalla data da cui si intende far partire il recesso. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso e alla messa a disposizione della Regione Piemonte di tutta la documentazione acquisita dal CAA.
3. La presente convenzione si intenderà risolta nel caso dell'emanazione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad operare come Centro autorizzato di Assistenza Agricola ai sensi degli articoli 11 e 15 del D.M. 27 marzo 2008.
4. In caso di recesso le Parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione, a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l'eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.

Articolo 17

(Clausola risolutiva espressa)

1. La presente convenzione deve ritenersi risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora in seguito all'esperimento dell'attività di vigilanza da parte dei competenti organi della Regione Piemonte venga accertata in capo al CAA la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2008.

Articolo 18

(Garanzie)

1. Alla stipula della presente convenzione, ovvero entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa, il CAA deve depositare presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti e indiretti provocati nello

svolgimento dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, sia alla Regione Piemonte che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso. Il massimale della garanzia è determinato secondo quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008.

2. La Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, un aumento della garanzia, in relazione al numero e alla consistenza degli utenti assistiti, dei fascicoli aziendali gestiti e al volume delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato connesse alle domande presentate.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2.

Articolo 19

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il CAA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. Il CAA deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una concessione pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento al CAA in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente e i termini di pagamento dovranno intendersi sospesi.
4. La Regione Piemonte potrà risolvere la convenzione in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. Il CAA deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con le società di servizi di cui essi si avvalgono a qualsiasi titolo, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Regione Piemonte i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Articolo 20

(Controversie)

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni, di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal CAA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo membro sarà nominato secondo le norme del Codice di procedura civile.

2. Il Collegio arbitrale emetterà la sua decisione secondo il disposto dell'articolo 816 e seguenti del Codice di procedura civile.

Articolo 21
(Spese contrattuali)

1. La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.
2. Il presente atto è redatto in 2 (due) copie originali su carta legale di cui una per la Regione Piemonte ed una per il CAA. Le spese di bollo previste sono a carico del CAA.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

La Regione Piemonte
Dott. Gaudenzio De Paoli

Il CAA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il CAA dichiara di conoscere e approvare specificatamente gli articoli 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16.

La Regione Piemonte

Il CAA

Allegato “Penali Contrattuali”

1. Ogni anno vengono estratte le sedi oggetto di verifica nel corso dei procedimenti di controllo attraverso un campione statistico, generato automaticamente con l'attivazione di una procedura basata sull'analisi del rischio
2. In ogni sede oggetto di verifica viene estratto un campione casuale di fascicoli aziendali e di pratiche di assegnazione dei buoni carburante a prezzo agevolato. Il numero totale dei fascicoli o delle domande di assegnazione di carburante agricolo da sottoporre a controllo viene determinato sulla base della percentuale che viene ritenuta idonea a soddisfare l'esigenza di una sufficiente rappresentatività del campione, che comunque non può essere inferiore a 10 fascicoli o 10 domande di assegnazione di carburante agricolo a prezzi agevolati. In caso di uffici periferici con un numero di fascicoli o di domande di assegnazione di carburante agricolo a prezzi agevolati inferiore a 10, il campione da sottoporre a controllo è costituito da tutti i fascicoli o domande di assegnazione di carburante agricolo presenti in sede.
3. In relazione ai risultati dei controlli di cui ai precedenti commi, verranno attivate le procedure per la valutazione della possibile sospensione dell'attività di cui alla presente convenzione, qualora l'incidenza delle irregolarità rilevate, post ravvedimento operoso, sia

superiore al 10% rispetto al totale degli *item*¹controllati (considerando il risultato del valore percentuale come numero intero approssimato al numero intero superiore). Rimane impregiudicata l'applicazione della penale contrattuale e della relativa maggiorazione nel caso di reiterazione per 2 anni consecutivi se l'incidenza delle irregolarità supera il 3%.

4. La penale contrattuale viene calcolata secondo quanto indicato nella tabella 1.

La maggiorazione alla penale contrattuale, applicata nel caso di reiterazione per 2 anni consecutivi se l'incidenza delle irregolarità supera il 3%, è determinata sulla base delle indicazioni riportate in tabella 2.

In riferimento alla medesima sede operativa:

- detta “**i**” l'incidenza percentuale delle irregolarità residue post ravvedimento operoso;
- detto “**Ni**” il numero di elementi irregolari rilevati post ravvedimento operoso;
- detto “**Ntot**” il numero totale di elementi complessivamente sottoposti a controllo;

¹ Per “*item*” si intende qualsiasi voce di controllo prevista dalla check-list e sottoposta a verifica, secondo le diverse casistiche legate alla tipologia di azienda e alle rispettive domande presentate.

Gli “*item*”, in riferimento ai quali verranno effettuati i calcoli della penale, sono esclusivamente gli elementi di controllo, previsti dalle check-list dei CUAAs afferenti alla medesima sede operativa, per i quali è prevista, in caso di riscontro di irregolarità, l'eventuale accensione di anomalia.

In riferimento alle sezioni della check-list gli “*item*” riguardano:

- La documentazione di tipologia anagrafica
- Le particelle estratte a campione e la rispettiva documentazione di tipologia territoriale
- Gli eventuali procedimenti oggetto di verifica (DU e domande SR).

Si precisa che, ai fini del calcolo della penale, in riferimento alla singola sede operativa, si considerano esclusivamente le irregolarità residue, non sanate, in seguito al ravvedimento operoso:

- Il numeratore “**Ni**” è il valore complessivo di irregolarità rimaste non sanate in seguito a ravvedimento operoso (numero di *item* rilevati irregolari post ravvedimento operoso)
- Il denominatore “**Ntot**” è il valore complessivo degli *item* sottoposti a controllo.

Ai fini del calcolo delle penali contrattuali il documento è considerato irregolare esclusivamente in relazione alle particelle sottoposte a controllo.

Per quanto riguarda, invece, eventuali recuperi da effettuare nei confronti dei beneficiari, verranno valutate le particolari casistiche delle singole particelle, afferenti ai documenti verificati, risultate irregolari post ravvedimento operoso: il recupero potrebbe quindi vertere anche su superfici non direttamente estratte a controllo per le quali, però, il titolo di conduzione esaminato non risulta idoneo post ravvedimento operoso.

**CALCOLO DELL'INCIDENZA
PERCENTUALE DELLE
IRREGOLARITA' RILEVATE
POST RAVVEDIMENTO
OPEROSO
"i"**

$$\frac{N_i}{N_{tot}} * 100$$

5. Qualora l'incidenza percentuale delle irregolarità riscontrate risulti come indicato nelle classi della Tabella 1 rispetto al totale degli elementi controllati, componenti i fascicoli aziendali selezionati a campione (considerando sempre il risultato del valore percentuale come numero intero, approssimato al numero intero superiore), si applica una penale pecuniaria con le modalità appresso indicate:

- detta "i" l'incidenza percentuale delle irregolarità residue post ravvedimento operoso
- "P" il numero dei fascicoli gestiti dalla sede operativa
- "v" la somma unitaria spettante per fascicolo
- e "T" l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità, derivante dal prodotto di "v" con il numero di fascicoli gestiti "P"

$$T=(v*P)$$

LA PENALE "S" VIENE COSÌ DETERMINATA:

Tabella 1

se $i > 0\%$ e $\leq 3\%$ del campione selezionato	non si applica alcuna penale;
se $i > 3\%$ e $\leq 5\%$ del campione selezionato,	si applica una penale pari al 25% di T; $S = 25\% \times T$;
se $i > 5\%$ e $\leq 10\%$ del campione selezionato,	si applica una penale pari al 50% di T; $S = 50\% \times T$;
se $i > 10\%$ del campione selezionato,	si applica una penale pari al 100% di T; $S = 100\% \times T$.

LA MAGGIORAZIONE ALLA PENALE VIENE COSÌ DETERMINATA:

- detto "P" il numero dei fascicoli gestiti dalla sede operativa, qualora una sede operativa risulti con "i" l'incidenza percentuale delle irregolarità residue post ravvedimento operoso superiore al 3% per 2 anni consecutivi, si applicherà la penale (S), come sopra determinata, maggiorata, in funzione dei fascicoli gestiti dalla sede operativa (P), secondo lo schema riportato in tabella 2.

Tabella 2

con valori di P fino a 200	di un ulteriore 100% di S;
con valori di $201 > P \leq 500$	di un ulteriore 70% di S;
con valori di $501 > P \leq 1000$	di un ulteriore 50% di S;
con valori di $1001 > P \leq 2000$	di un ulteriore 30% di S;
con valori di $P > 2000$	non si applica maggiorazione.